

Regione Ecclesiastica Piemonte
Tribunale Ecclesiastico Regionale
Piemontese
- Il Vicario Giudiziale -

Pianezza, 2 aprile 2016

Eccellenze Reverendissime,

Ministri e Operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, Avvocati e Periti, Vicari Giudiziali e responsabili della pastorale diocesana, Gentili Signore e Signori.

La giornata di oggi è particolarmente importante ed è un modo diverso di inaugurare l'anno giudiziario 2016. Viviamo infatti un tempo prezioso per la vita del nostro Tribunale Ecclesiastico Regionale e la Vostra variegata presenza qui a Pianezza è davvero preziosa. Ringrazio il Moderatore del Tribunale e i Vescovi presenti. Ringrazio in anticipo per la loro disponibilità coloro che porteranno il loro contributo ai lavori di questa giornata. Un cordiale saluto a tutti Voi che avete accolto l'invito a questo appuntamento, direi, per le modalità della celebrazione, il primo nella storia recente del TERP.

Tra gli eventi della vita del nostro Tribunale ne menziono, all'inizio del nostro incontro, soltanto uno che ha segnato il cuore di noi tutti: la vigilia della Domenica di Passione ha terminato la sua corsa terrena don Giovanni Carlo Carbonero. Egli fin che la malattia lo ha permesso è stato con noi e per noi un segno forte ed umile di dedizione e di zelo. Lo ricordiamo con vero e profondo affetto, sapendolo ora nella luce e nella pace di Dio.

La storia recente

1. L'attività del Tribunale Ecclesiastico si inserisce in una vita ecclesiale particolarmente ricca e feconda: viviamo l'Anno Santo della Misericordia, una Misericordia che non si contrappone alla giustizia; abbiamo vissuto il Sinodo dei Vescovi, vero contesto ermeneutico nell'applicazione del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Stiamo riflettendo sul valore della famiglia e del matrimonio, per riscoprire la bellezza dell'istituto familiare e applicare il MIDI partendo proprio dalla centralità della famiglia.

Anche noi dobbiamo "*ripartire dalla famiglia*" e facciamo pertanto nostre le parole dell'Arcivescovo Moderatore del Tribunale, nel suo intervento di inizio lavori. Il Sinodo nel suo insieme, non solo l'assemblea del 2014, ma anche quella ordinaria del 2015, celebrata con i *Motu proprio* già promulgati, ma non ancora vigenti, deve intendersi come contesto imprescindibile del cambiamento normativo. Contesto "*obbligatorio*" nel senso

ermeneutico stabilito al can. 17, analogo a quello che Giovanni Paolo II in “*Sacrae Disciplinae Legis*” attribuì al Concilio, come contesto interpretativo del codice del 1983.

Non ritorno in questa sede sui criteri ispiratori della riforma, ben evidenziati da Papa Francesco nei *criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma*. Partiremo nel lavoro di oggi dal criterio di prossimità, dal ruolo del Vescovo, soprattutto nel processo più breve, e dal fondamentale accompagnamento delle coppie. Mi sembra di poter constatare come alcuni criteri di fondo fossero già presenti e da tempo nel Tribunale piemontese. Per quanto riguarda la durata delle cause, il venir meno nella maggioranza dei casi del secondo grado di giurisdizione, già prospetta un adeguato contenimento dei tempi del processo. Per quanto riguarda la tendenziale gratuità dei processi, attendiamo la prossima assemblea dei Vescovi italiani per eventuali innovazioni in materia economica.

2. In realtà credo che ci debba accompagnare quello spirito di serena fiducia con cui vogliamo accogliere le innovazioni processuali, consapevoli che non è cambiato il diritto sostanziale, ma deve cambiare il modo di applicarlo e di vivere il discernimento giudiziale attraverso una seria e rigorosa comprensione del rapporto tra diritto e pastorale. In questa direzione ascolteremo l’intervento di don Alessandro Giraud.

Tre sono le difficoltà immediate che ho già espresso nell’incontro del 12 marzo e che riprendo anche in questa sede.

- La prima consiste nelle mistificazioni trasmesse dai media. Una vera e propria “*disinformazione*” alla quale, purtroppo, hanno attinto anche sacerdoti e laici impegnati nella Chiesa che ha generato confusione e fraintendimenti.
- A questa prima difficoltà aggiungerei la superficiale sbrigatività, anche degli operatori del diritto, nel leggere la riforma processuale di Papa Francesco che implica un cambiamento di mentalità e di metodo e non può accontentarsi di piccoli aggiustamenti tecnici.
- Terza, ma non ultima, è la, non del tutto adeguata, comunicazione e conoscenza tra le diocesi e il Tribunale.

3. Dobbiamo essere grati ai Vescovi piemontesi per la “*Nota*” del 19 gennaio scorso che non si limita a dichiarare quanto necessario per un corretto funzionamento degli organi giudiziali. Il MIDI lascia liberi i Vescovi di decidere, se rimanere in questo Tribunale o farsene un altro, liberi anche di aggregarsi diversamente. La designazione di un Tribunale competente, è fondamentale nella prospettiva della riforma, ma per conseguire il fine espressamente dichiarato dal Sommo Pontefice, ossia quello di facilitare le procedure e avvicinare i fedeli al Tribunale come strumento pastorale, senza rinunciare alla serietà dell’accertamento giudiziale della nullità. Con sapienza pastorale, andando al cuore del Motu Proprio, al n. 4 della Nota i nostri Vescovi hanno infatti evidenziato le priorità che in questi mesi abbiamo davanti. Con la relazione di don Bernardino Giordano e Luca Carando, in ambito pastorale, e quella di don Paolo Parodi, mi attendo i primi passi concreti e le iniziali proposte volte a quel cammino di accompagnamento delle coppie che dobbiamo porre in essere in quanto foriero di un’autentica conversione degli atteggiamenti pastorali, anche delle strutture giudiziali. Siamo tutti chiamati alla sfida di una pastorale “*in uscita*”, come ci ha ricordato l’Arcivescovo di Torino. Anche nella attività giudiziale si deve stabilire e incrementare la “*cultura dell’incontro*” e dell’ascolto.

4. Sintetizzando, ancora una volta, gli aspetti di maggiore novità che incideranno fortemente sullo svolgimento dei processi di nullità matrimoniale, ribadisco quanto fin dall'8 settembre continuo a dire. Sono sostanzialmente tre:

a) Una profonda ed estremamente ampia **modifica dei titoli di competenza**: can. 1672 MP e art. 7 § 1 RP (MP = Motu Proprio / RP = Regole Procedurali). Concretamente ciò significa maggiore possibilità di instaurare la causa in più Tribunali competenti, rispetto alle norme precedenti. Maggiore possibilità di scelta in una prospettiva di prossimità dei Tribunali ai fedeli.

b) **L'abolizione dell'obbligo di una doppia sentenza conforme** per l'esecutività della sentenza dichiarativa della nullità di matrimonio, emessa in qualsiasi grado di giudizio: can. 1679 MIDI. In concreto i tempi del processo ordinario, se non interviene l'appello della parte che si sente gravata o del Difensore del vincolo, sono diminuiti di circa otto-dieci mesi.

c) **L'introduzione di un doppio binario processuale**: quello ordinario e quello *brevior* (can. 1683-1687 MP e art. 14-20 RP), accanto al processo documentale che tuttavia devono avere un inizio comune, una sorta di filtro-discernimento circa la forma processuale da esperire anche al di là delle richieste delle parti. Sarà don Roberto Gottero ad esplicitare la novità del *processo brevior* e dirci che cosa dobbiamo e possiamo fare perché il processo venga istruito in diocesi e il Vescovo sia messo nelle condizioni ottimali per svolgere la sua funzione di giudice.

Con la decisione abbozzata a Spotorno, presa a Pianezza il 19 gennaio 2016, la Conferenza Episcopale Piemontese ha deciso di confermare il Tribunale ecclesiastico regionale come proprio Tribunale interdiocesano, confermando altresì la sede d'appello a Milano e la disponibilità, accolta, di essere Tribunale d'appello per la regione ligure. Questa decisione è stata recepita come legittima e confermata dalla Segnatura Apostolica ed è in sintonia con tutte le conferenze episcopali regionali, eccettuata la Siciliana e Campana che sono nel caos. Ritengo questa decisione, riprendendo le parole del Cardinal Bagnasco, Presidente della CEI, incontrato recentemente: "*saggia ed equilibrata*". Questa decisione privilegia per i vari e validi motivi il foro interdiocesano esistente, pur lasciando libero il singolo o singoli Vescovi di decidere diversamente. Ribadita la possibilità del recesso dal Tribunale interdiocesano, è necessario oggi affrontare seriamente le nuove prassi e le modalità applicative valide per ogni Tribunale, al fine di dare voce e seguito ai capisaldi della riforma di Papa Francesco.

Lo stato della giustizia

5. Dopo questa premessa che ritengo doverosa, veniamo ora ad una breve relazione sullo Stato della giustizia e sull'anno giudiziario del 2015 che si è concluso in affanno proprio per l'attesa del Motu Proprio (dopo il Sinodo del 2014), la sua promulgazione (8 settembre 2015) e il periodo intercorso prima della sua entrata in vigore (8 dicembre 2015). Non voglio certamente nascondere il fatto che per quasi sei mesi il Tribunale è stato in difficoltà, ma non in "*impasse*" totale, avendo lavorato normalmente, per il bene dei fedeli, alla decisione delle cause di primo e secondo grado.

Come potrete vedere dalle tabelle, i libelli presentati sono diminuiti sensibilmente, per la situazione di stallo che si era venuta a creare fin da prima dell'8 di settembre e che si

è poi trascinata fino a febbraio del 2016. Attualmente il deposito dei libelli è in ripresa, ma non ancora in vistosa crescita, come molti di noi si attendono.

Non credo che sia lezioso ricordare a tutti l'effettiva portata di questo strumento ecclesiale che è il Tribunale regionale, che va fatto conoscere meglio, anche attraverso le recenti innovazioni. Istituito col *Qua cura*, denominato e denominato "regionale", ha deciso negli ultimi 25 anni 10.340 cause di nullità (in prima e seconda istanza): un lavoro considerevole, che i tempi ristretti di questa relazione non mi permettono di circostanziare.

Per il 2015, anno complesso a motivo anche dell'introduzione della riforma, presento lo schema allegato 1, che ripropone i dati essenziali e che consente di identificare il numero delle cause decise e pendenti anche per ogni singola diocesi del Piemonte. L'allegato 2 offre alcune informazioni circa i dati e i capi dismessi con decisione e altri dati interessanti.

Ritengo che il criterio adottato dai Vescovi piemontesi in questo particolare frangente storico, vada nel senso di una chiamata ad unire le forze più che a dividerle e frammentarle. Mi sembra paradossale e in controtendenza, che a fronte di un processo di condivisione e di unificazione, in Piemonte si pensi alla nascita di singoli tribunali diocesani con competenza matrimoniale. Si misconosce così l'esistente con il suo patrimonio di mezzi e di competenze fin da subito operative per attuare la riforma. Tutto ciò indipendentemente da altre motivazioni più ecclesiali quali potrebbero essere:

- la condivisione delle forze e delle competenze tra diocesi più ricche di personale preparato e diocesi più povere;
- la ricerca di una linea comune nell'esercizio giudiziale in grado di rispettare gli aspetti sostanziali del diritto e un'autentica svolta pastorale "sinodale";
- un reale coinvolgimento del Vescovo nella retta amministrazione della giustizia vissuto anche collegialmente e condiviso da tutte le chiese locali.

6. Ritornando all'operato di questo Tribunale, formulo le seguenti considerazioni a proposito dei dati dell'anno 2015 che vi chiedo di avere sottocchio andando all'allegato che fotografa la situazione al 1° gennaio 2016:

- 1) 176 fra primo e secondo grado le cause pendenti che ancora il TERP deve ultimare;
- 2) nel 2015 il Tribunale regionale ha deciso 216 cause: 114 di primo grado e 102 di secondo, provenienti dalla Liguria;
- 3) erano 135 le cause pendenti di primo grado (1 introdotta nel 2012, 11 nel 2013, 49 nel 2014 e 74 nel 2015), a fronte delle 76 cause introdotte nel 2015; le cause che hanno più di un anno e che sono fisiologicamente più lunghe in quanto complesse o in attesa di perizie sono pertanto 61;
- 4) 41 le cause pendenti di II grado e tra queste 20 rinviate ad ordinario esame;
- 5) laddove è presente un accompagnamento pastorale nel discernimento delle parti, attuato per il momento dai patroni stabili e dai patroni di fiducia, il numero delle cause per diocesi è sensibilmente maggiore rispetto ad altre situazioni diocesane. È in questo senso che la Nota dei Vescovi riferendosi al MIDI, nella parte finale, evidenzia la necessità di un autentico accompagnamento e discernimento, collocandolo nella pastorale ordinaria delle diocesi per il

matrimonio e la famiglia. Sarà da potenziare e da ridefinire il servizio di consulenza dei patroni di fiducia nelle rispettive diocesi di provenienza e dei patroni stabili nelle varie realtà decentrate, affiancando ad essi altri soggetti a cominciare dai parroci (se ragionevolmente informati) e dagli operatori di pastorale familiare. Ascolteremo gli interventi dell'avv. Lucia Teresa Musso e dell'avv. Roberto Costamagna che spero offriranno le prime indicazioni per cominciare ad organizzare l'indagine previa prevista dal MIDI.

Superato il momento di stallo, occorre ora andare avanti, senza indugio ma anche senza particolare fretta, per venire incontro a quei fedeli in difficoltà che hanno il diritto, qualora vi siano gli elementi richiesti, di chiedere la nullità del matrimonio da loro celebrato e di ricevere una decisione in tempi ragionevoli senza scadere in una sorta di giustizia sommaria. Lo faremo consapevoli che il Tribunale è una risposta ai problemi dei divorziati risposati, ma non è né unica né esclusiva.

I compiti del Vicario giudiziale

Veniamo ora al ruolo del vicario giudiziale così come è tratteggiato dal MIDI.

I canoni che prevedono obbligatoriamente questa figura in realtà sono quelli della parte statica del processo contenzioso non innovati dal Motu Proprio in quanto riguarda solo il processo speciale matrimoniale.

Fondamentale è il can. 1420 - § 1. *“Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Ufficiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti”*. Il ruolo del *“Vescovo giudice”* non è una innovazione del MIDI; lo stesso canone al § 2 così recita: *“Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé”*.

A proposito della ricusazione del giudice (can. 1448) il can. 1449 prescrive che circa la ricusazione del giudice a decidere sia il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato deciderà il Vescovo che presiede il Tribunale, nel nostro caso il Moderatore.

Il Vicario giudiziale di un Tribunale interdiocesano, qualora sia competente per tutte le cause, è, nel contempo, Vicario giudiziale di ogni singola diocesi. Di conseguenza, in detta fattispecie, il Vescovo diocesano non può nominare un *“secondo”* Vicario giudiziale della propria diocesi. Così fu indicato dalla Segnatura Apostolica in un decreto del 1995, al Vescovo di San Isidro in Argentina, diocesi vicina a Buenos Aires.

Invece, come avviene in Italia e laddove la competenza speciale sulle cause matrimoniali in forma giudiziale è attribuita a tribunali interdiocesani in forma disgiunta da quella dei tribunali ordinari, una diocesi non soltanto può, ma deve avere due Vicari giudiziali: uno per il Tribunale ordinario che tratta tutte le altre cause compreso il processo amministrativo *super rato* e uno per il vicario giudiziale del Tribunale speciale interdiocesano che nel caso piemontese è il vicario di tutte e diciassette le diocesi. Se il Vescovo ha mantenuto la competenza matrimoniale al Tribunale interdiocesano regionale il vicario giudiziale del TERP è competente per le cause matrimoniali della sua diocesi, sia nel processo ordinario che per il processo più breve.

Il MIDI prescrive con precisione i compiti del vicario giudiziale nei processi matrimoniali e le competenze non possono essere sdoppiate (al TERP l'ordinario e al

vicario giudiziale diocesano *il brevior*). Non è opportuno per la dinamica del processo e ancor più non è legittimo in quanto è impensabile l'esistenza di due tribunali per uno stesso territorio e con la stessa competenza.

L'idea secondo la quale gli atti introduttivi del processo più breve (libello, nota dei testi e prove documentali), nei territori in cui la nullità matrimoniale è affidata a un Tribunale interdiocesano, possano o debbano essere presentati al Tribunale diocesano e ammessi dal vicario giudiziale della diocesi, non è sostenibile e sono in buona compagnia a dirlo.

Diversi principi generali del processo non sono componibili con tale interpretazione. In primo luogo, la certezza sui criteri di competenza, per cui non è adeguato ritenere che possa includersi un ulteriore criterio, davvero aleatorio come quello della procedura richiesta dalle parti, ancor più non certa nella sua reale ammissibilità. I criteri che il codice prescrive si fondano su fatti certi, come il territorio, il grado, le persone e la materia. Il pensare che il vicario giudiziale diocesano, non ritenendo ammissibile *la procedura più breve* richiesta dalle parti, possa rinviare la causa al vicario giudiziale del Tribunale comune o interdiocesano competente e viceversa (accolto il libello lo "trasmetta al vicario giudiziale diocesano del Tribunale ordinario") contraddirebbe il divieto di coordinamento tra i tribunali, di cui al can. 1417.

Conferma questa interpretazione il criterio ermeneutico dell'analogia, riferendoci alla norma sul processo documentale. In realtà, in questi primi momenti, in assenza di una prassi comune, di una giurisprudenza e di un'istruzione che il tempo ci darà, è proprio al documentale che dobbiamo analogicamente fare riferimento, laddove è possibile.

Non si può sostenere che sulla stessa materia (la nullità matrimoniale) ci sia più di un ufficio di natura "unica", come è quello del vicario giudiziale che fa e deve fare le veci del Vescovo, non solo nel giudicare, ma anche nell'orientare e governare l'attività giudiziale sulla riferita materia, mettendo il Vescovo in grado di decidere con sentenza attraverso la procedura abbreviata.

Il fatto che i vicari giudiziali diocesani possano essere nominati a loro volta vicari giudiziali aggiunti del Tribunale interdiocesano competente per le nullità matrimoniali o istruttori o assessori nella causa affrontata con il *brevior*, questo può agevolare sia l'applicazione delle norme, sia il criterio di prossimità, senza contraddire i basilari principi giuridici enunciati. Riprendendo un recente intervento di Arroba a Venezia chiuderei questo argomento, più sussurrato che dibattuto, con le sue parole: "*Non sembra fondato giustificare l'interpretazione di segno opposto arguendo che nel processo breve è il Vescovo diocesano il vero dominus. In realtà, al Vescovo si affida solo la decisione finale, mentre la trattazione appartiene alla struttura vicaria attraverso la quale egli esercita la potestà giudiziale per le cause di nullità*".

Vediamo ora alla luce del MIDI (cann. 1675; 1682§2; 1685;1688 e art.15 Regole procedurali: art.16 RP; art. 21 RP) che cosa deve fare il vicario giudiziale percorrendo l'iter iniziale del processo.

Il vicario giudiziale, ricevuto il libello, deve provvedere a verificare che abbia i requisiti necessari per essere accolto, in primo luogo che sia introdotto presso il Tribunale competente e che offra un qualche fondamento alla causa di nullità. Questo compito può avere una diversa portata a seconda che il libello sia introdotto per un processo ordinario oppure documentale o nella forma più breve.

Come primo atto, acquisita la certezza che il matrimonio sia irreparabile (can. 1675 MIDI), il vicario giudiziale emette un decreto con il quale ammette il libello e se quest'ultimo non è congiunto, lo notifica alla parte convenuta e al Difensore del vincolo

insieme ad una sua copia, concedendo il termine di quindici giorni alla parte per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda. Il vicario giudiziale del nostro Tribunale accompagna il freddo atto giudiziale con una lettera pastorale di spiegazione, chiarendo come si svolge il processo e su che cosa verte. Una lettera con allegato un questionario molto semplice, per un primo contatto, volto a coinvolgere la parte convenuta nell'accertamento della verità sul suo vincolo matrimoniale e a conoscere la sua posizione riguardo al processo.

Esperita questa prima incombenza il vicario giudiziale determina la formula del dubbio, dopo aver acquisito la posizione delle parti ed eventualmente il parere del difensore del vincolo. Per determinare la formula del dubbio e stabilire come la causa debba essere trattata, il vicario giudiziale non si limita al parere del DV o alla volontà delle parti, ma con particolare cura deve valutare gli argomenti di prova su cui si basa la domanda o libello. È in questo secondo momento che nello stesso decreto il vicario giudiziale stabilisce se la causa debba essere trattata con processo ordinario o con quello più breve previsto dai cann. 1683-1687 MIDI. Conseguentemente determina il collegio per la forma ordinaria.

In concreto il MIDI, che afferma la natura giudiziale di entrambi i processi, assegna al vicario giudiziale il riscontro dei requisiti per celebrare l'uno o l'altro processo, un riscontro che, come abbiamo appena detto, non può essere meramente formale: diversa infatti è la valutazione delle prove addotte a seconda che il rito sia ordinario o più breve.

Se si procede con il processo ordinario in presenza di un libello che ha i requisiti del *fumus boni iuris*, trascorsi i termini, il giudice designato dal vicario giudiziale come presidente del collegio potrà dare inizio all'istruttoria.

Nel processo *brevior* occorre che le parti siano sostanzialmente d'accordo (can. 1683,1 MIDI) e che la prova della nullità sia manifesta (can. 1683,2 MIDI). A questo proposito il discernimento del vicario giudiziale è particolarmente delicato. In primo luogo deve accertare che esistano entrambi i requisiti, non è sufficiente uno dei due.

A proposito dell'accordo delle parti occorre che la domanda sia presentata da entrambi i coniugi o da uno con l'accordo scritto dell'altro. Su questo punto la dottrina, che è meramente in fase embrionale, sembra propendere sull'accordo dei richiedenti a che venga adottato il rito più breve, mentre alcuni autori ravvisano la necessità che vi sia una piena convergenza delle parti anche sui motivi e le vicende che sono alla base della richiesta nullità. Non basta che la parte non si opponga o sia favorevole alla declaratoria di nullità, occorre che convenga sulla sostanza della richiesta e converga sulle prove addotte.

Circa quest'ultime, perché la prova sia manifesta, occorre che emerga in modo evidente la nullità del consenso e tale evidenza avviene se le circostanze del matrimonio in esame sono coerenti con il capo di nullità invocato, sono facilmente provate e non sono oggetto di contestazione da una delle parti. Le circostanze sono sostenute da testimonianze e/o da documenti che sono oggetto di una previa valutazione da parte del vicario giudiziale senza però preconstituire la prova o anticipare l'istruttoria e il giudizio del Vescovo. Credo che sia sufficiente che, tali testimonianze e documenti, non richiedano una inchiesta o istruzione più accurata. La sostanziale novità del *brevior* implica sicuramente alcuni anni di verifiche e di assestamento per giungere a prassi e modalità coese e sicura dottrina.

Informato il Vescovo che deve decidere in base ai criteri di competenza e di prossimità, il vicario giudiziale, a norma del can. 1685 MIDI, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio, designa l'istruttore e l'assessore, attingendo dai nominativi, dove questo è possibile, forniti *in loco*, cioè della diocesi del Vescovo competente a decidere.

L'art. 15 delle regole procedurali esplicita ulteriormente l'importanza del discernimento del vicario giudiziale postulandone l'unitarietà della figura competente e afferma: *“Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684”*.

Al vicario spettano poi le incombenze finali dopo la decisione e non appena la sentenza è divenuta esecutiva ne attesta la portata come richiesto dalla Segnatura, con circolare del 30 gennaio 2016, mediante un decreto esecutivo. Il vicario giudiziale la deve far notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti (can. 1685). Soltanto quando sono state ottemperate tali incombenze la parte (non gravata da divieto) che lo desidera può iniziare le pratiche per un nuovo matrimonio.

Grazie per l'attenzione e la pazienza con cui mi avete ascoltato.

Don Ettore SIGNORILE